



CIRCOLARE N. 6 GIUGNO 2024

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIGS PER LE IMPRESE STRATEGICHE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Il D.L. 4/2024 e il successivo D.L. 9/2024 contengono importanti misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in favore dei dipendenti di imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso processi di riorganizzazione non ancora completati per la loro complessità. Vediamo, più nel dettaglio, i dispositivi introdotti dai citati decreti e le relative indicazioni operative rilasciate dall'Inps con circolare n. 62/2024.

Destinatari e finalità

Destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale sono i lavoratori dipendenti delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, D.L. 207/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 231/2012, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'attività d'impresa.

A tale fine, viene precisato che le disposizioni di cui sopra si applicano alle imprese che, tra l'altro, possono contare - singolarmente o, come gruppo costituito da almeno un anno - su un numero di dipendenti non inferiore a 500 da almeno un anno.

Al trattamento di Cigs possono accedere le imprese in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

- a) gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali, ricorrendone i presupposti, sia disposta l'amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa;
- b) siano già state autorizzate - o abbiano proposto apposita istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la cui istruttoria è in corso di definizione - al trattamento di Cigs ai sensi dell'articolo 1, commi 175 e 176, Legge di Bilancio 2024, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità.

La possibilità di ricorrere alla prosecuzione della Cigs ai sensi dell'articolo 3, D.L. 4/2024 trova la sua *ratio* nella necessità di salvaguardare sia i livelli occupazionali sia il patrimonio di competenze dei dipendenti delle imprese.

La norma ha lo scopo di assicurare che, a seguito del passaggio dalla gestione ordinaria all'amministrazione straordinaria dell'impresa, la fruizione dei trattamenti di Cigs, già autorizzati o in corso di autorizzazione, non si interrompa, ma prosegua senza soluzione di continuità.

Al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, viene, infatti, previsto che - in considerazione della complessità dei programmi di riorganizzazione aziendale in





atto nelle imprese - i lavoratori di cui trattasi possano essere interessati, a rotazione e previa consultazione sindacale, dai processi di riduzione oraria o di sospensione dell'attività lavorativa solamente laddove non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività inerenti alla sicurezza e alla tutela ambientale o in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche.

Si porta in evidenza che le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute al versamento del contributo addizionale per accesso alla Cigs.

Sostegno al reddito per l'indotto

La previsione normativa prevede che l'Inps possa riconoscere, nel 2024, un particolare strumento di sostegno al reddito - in misura pari a quello previsto per le integrazioni salariali e per un periodo non superiore a 6 settimane, prorogabile fino a un massimo di 10 settimane - in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale.

Possono richiedere la misura di sostegno di cui trattasi i datori di lavoro che, congiuntamente:

- a) appartengono al settore privato;
- b) forniscono beni e servizi (indotto) alle grandi imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale;
- c) sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte delle imprese committenti, come sopra identificate.

Per poter fare ricorso alla misura di sostegno al reddito in argomento è necessaria, altresì, una relazione diretta tra la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte del datore di lavoro richiedente l'integrazione salariale e la situazione di crisi dell'impresa committente.

Ai fini dell'individuazione di detta relazione occorre che il nesso causale sia rinvenibile nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente.

La nuova misura di sostegno al reddito di cui trattasi è assimilabile a un nuovo strumento di integrazione salariale, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, cui possono accedere tutti i datori di lavoro del settore privato, esclusi quelli appartenenti al settore agricolo, che, a prescindere dalla loro classificazione ai fini previdenziali, siano in possesso dei requisiti illustrati in precedenza.

Per richiedere la nuova misura di sostegno i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, fermo restando l'invio - alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - di una informativa in cui, richiamando





l'accordo quadro sottoscritto in sede ministeriale, vengono indicate le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto la nuova misura di sostegno al reddito e il numero dei lavoratori interessati.

In caso di ricorso al nuovo strumento di tutela, i datori di lavoro non sono, inoltre, tenuti al versamento del contributo addizionale, secondo le misure e i criteri previsti dal D.Lgs. 148/2015.

Restano a carico dei predetti datori di lavoro le quote di Tfr maturate dai propri dipendenti, in relazione alla retribuzione persa a seguito della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro connessa alla fruizione della misura di sostegno al reddito.

Si evidenzia, infine, che i periodi di utilizzo della nuova misura di sostegno al reddito non incidono ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale previste rispettivamente.

Il sostegno al reddito spettante ai lavoratori dipendenti, per le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale nel rispetto del massimale mensile di retribuzione (1.392,89 euro).

La durata della nuova misura di sostegno è fissata a un massimo di 6 settimane - prorogabile fino a un massimo di 10 settimane - da utilizzare, anche in modo frazionato, per periodi compresi tra la data successiva a quella di sottoscrizione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'accordo quadro previsto.

L'integrazione al reddito ivi prevista può essere riconosciuta ai lavoratori subordinati (a esclusione dei soli dirigenti), impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato, escluso quello agricolo.

Risulta necessario che i lavoratori subordinati posseggano, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di sostegno al reddito in commento, un'anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda.

Il comma 8, articolo 2-*quinqüies*, D.L. 4/2024 affida all'Istituto la disciplina in ordine ai termini e alle modalità di presentazione delle richieste di accesso alla nuova misura di sostegno al reddito. Al riguardo, si osserva che il comma 3 del medesimo articolo 2-*quinqüies* stabilisce che le modalità di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori, devono essere individuate in uno specifico accordo quadro tra le associazioni datoriali e quelle sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; ne consegue che la sottoscrizione del menzionato accordo è propedeutica all'invio delle domande di accesso al trattamento di sostegno al reddito in questione.

In merito ai termini di presentazione delle istanze, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l'inizio della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. In considerazione, tuttavia, della





fondamentale rilevanza che assume la sottoscrizione in sede ministeriale del richiamato accordo quadro, si evidenzia che la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa non può, in ogni caso, essere anteriore al giorno successivo a quello di stipula del medesimo accordo.

In ordine al termine di invio telematico delle domande, come sopra individuato, si precisa che lo stesso non riveste carattere decadenziale; tuttavia, al fine di garantire una gestione più celere dell'iter di riconoscimento della misura di sostegno al reddito, è opportuno che la domanda sia trasmessa con la massima tempestività.

Riguardo alle modalità di compilazione delle istanze, l'Inps precisa che i datori di lavoro privati, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, possono presentare la domanda per il nuovo strumento "Integrazione Salariale Unica" (ISU) tramite la piattaforma "OMNIA IS", accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nella home page, alla funzione "cerca", la voce "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". Dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale - SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce "CIG e Fondi di solidarietà". Da tale sottomenu occorre, infine, scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali".

Per tutte le domande presentate, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari delegati devono associare all'istanza medesima un codice identificativo (*ticket*).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Firma
Cdl Vincenzo Dimatteo

